

**Comune di Bariano
Provincia di Bergamo**

**Piano Comunale di localizzazione
dei punti di vendita
di stampa quotidiana e periodica**

Approvato con delibera C.C. n. 30 del 26.09.2011

Art. 1

Aspetti di carattere generale

Il presente Piano comunale di localizzazione dei punti di vendita di stampa quotidiana e periodica viene redatto ai sensi del decreto Legislativo 24.04.2001 n. 170 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le norme contenute nel presente atto hanno la finalità di disciplinare e regolamentare sul territorio comunale l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in tutte le sue forme, nel rispetto dei principi e norme previsti dalla normativa vigente che viene di seguito elencata:

- Legge 5 agosto 1981, n. 416;
- Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114;
- Legge delega 13.04.1999 n. 108;
- Legge 07.03.2001 n. 62;
- Decreto Legislativo 24.04.2001 n. 170;
- Deliberazione consiglio regionale n. VII/0549 del 10.07.2002;
- Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6.

Art. 2

Rispetto degli altri Regolamenti comunali

Chi intende effettuare l'attività di vendita di stampa quotidiana e periodica è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico edilizi, igienico sanitari, commerciali, di occupazione suolo ed aree pubbliche, di pubblicità.

Art. 3

Obiettivi e ambito di applicazione

A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalle norme legislative, il presente Piano di Localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e di periodici si propone di realizzare i seguenti obiettivi che costituiscono i criteri fondamentali e l'elemento di interpretazione del Piano stesso:

1. articolazione razionale della rete distributiva sul territorio del Comune, tenendo presente gli usi e le consuetudini locali, agevolando l'accesso del consumatore al punto di vendita;
2. incremento della diffusione di quotidiani e periodici, anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli esercizi esistenti;
3. contenimento dei costi di distribuzione e di esercizio delle rivendite.

Il Piano disciplina in tutto il territorio Comunale l'attività di vendita di quotidiani e periodici in qualunque modo esercitata.

Tale attività comprende la vendita al pubblico delle pubblicazioni aventi la cadenza temporale dei quotidiani e periodici, di tutti quei prodotti di tipo editoriale che hanno una regolare autorizzazione, come edizione periodica, dal competente Tribunale.

Art. 4

Definizioni giuridiche

Al fine di una corretta interpretazione delle norme contenute nel presente Piano di Localizzazione si riportano le seguenti definizioni:

- **Punti di vendita esclusivi:** Esercizi previsti nel presente Piano di Localizzazione e tenuti alla vendita generale sia della stampa quotidiana che di quella periodica e in ogni caso gli esercizi già autorizzati ai sensi dell'ex art. 14, L. 416/81.
Detti esercizi possono destinare una parte della superficie di vendita, in misura non

superiore al 30%, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali consistenti in soli pastigliaggi e altri prodotti del settore non alimentare, senza necessità di presentare ulteriore comunicazione per l'esercizio di vicinato.

Fuori dalle condizioni predette, la vendita dei prodotti editoriali deve essere effettuata con modalità ed in locali separati rispetto alle eventuali altre attività commerciali o di servizio ad essa contigua; sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati alla data del 29 maggio 2001.

I punti di vendita esclusivi possono essere ubicati in chioschi.

- **Punti di vendita non esclusivi:** Esercizi autorizzati alla vendita di quotidiani e/o periodici in aggiunta alle seguenti attività:
 - Rivendite generi di monopolio;
 - Distributori stradali di carburanti per autotrazione con area di servizio pari o superiore a 1500 mq.;
 - Esercizi di somministrazione di sole bevande (bar); sono esclusi gli esercizi dove si somministrano pasti;
 - Esercizi di media-grande struttura di vendita e centri commerciali con una superficie di vendita pari o superiore a 700 mq.;
 - Esercizi di vendita al dettaglio adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con una superficie di vendita pari o superiore a 120 mq.;
 - Esercizi ad alta specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alle riviste di identica specializzazione;
 - Sono considerati punti di vendita non esclusivi anche gli esercizi che, avendo effettuato la vendita di quotidiani o periodici a seguito di sperimentazione ai sensi dell'Art. 1, L. 108/99, di diritto hanno ottenuto l'autorizzazione per la vendita di quotidiani o periodici o per entrambi i prodotti.
- **Superficie di vendita:** Indica tutta l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da vetrine, scaffalature espositive, banchi vendita ed altre attrezzature destinate all'esposizione della merce. Rientra in tale dicitura qualunque area adibita a vendita anche esterna di un negozio, o in qualche modo collegata, il cui accesso sia libero agli acquirenti. Non costituiscono superficie di vendita le aree destinate a deposito, servizi, uffici, laboratori e comunque tutte quelle non destinate all'esposizione di merci alle quali il consumatore non possa accedere.
- **Giornale:** Ha un contenuto prevalentemente informativo, consistente nella diffusione di notizie su vicende e su problemi d'attualità; è possibile, per i giornali, durare indefinitamente con materiale sempre diverso da un numero all'altro.
- **Quotidiano:** È sinonimo di "giornale quotidiano".
- **Rivista:** Ha contenuto prevalentemente informativo, consistente nella trattazione d'argomenti che, seppure limitati a settori particolari, hanno sempre un carattere di varietà; è possibile, per le riviste, durare indefinitamente con materiale sempre diverso da un numero all'altro; la rivista si può qualificare come "giornale periodico".
- **Periodico:** La dottrina lo definisce come una pubblicazione edita a regolari intervalli di tempo, cioè a periodo fisso (settimanale, quindicinale, mensile ecc.) con carattere di continuità ed è soggetto a registrazione ai sensi di legge. I periodici non costituiscono opere determinate e possono durare indefinitamente con diversità di contenuto da un numero all'altro. Essi trattano materie generiche, di varietà e di attualità in ordine alle quali l'interesse dei lettori si rinnova continuamente, sicché la sua funzione non si esaurisce entro limiti preventivamente definiti: inoltre essi contengono

contemporaneamente più rubriche ed affrontano nel loro aspetto attuale molti argomenti eterogenei (a differenza del libro, che ha carattere omogeneo).

- **Libro:** È un'opera determinata e compiuta a carattere omogeneo non necessariamente legata alle contingenze della cronaca e, pertanto, una trattazione che non può ripetersi nel tempo. La periodicità e l'identità di formato, di stampa, di prezzo, ecc. con cui vengono presentati al pubblico e che accomunano tra loro – in guisa da farli assomigliare ad altrettanti numeri di una rivista, diversi libri appartenenti ad una stessa collana – sono caratteristiche puramente esteriori, non connesse con l'intrinseca natura della pubblicazione e perciò tali da non consentire che detti libri siano considerati come delle riviste o dei periodici.
- **Prodotto equiparato al libro:** Come il libro, è un'opera determinata e compiuta a carattere omogeneo, non legata alle contingenze della cronaca e che si differenzia solo per la caratteristica del supporto che può essere di diversa natura dal cartaceo.

Art. 5

Requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita

L'attività di vendita di quotidiani e periodici, in ogni forma esercitata, è permessa a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di disciplina vigente per l'esercizio del commercio al dettaglio per il settore non alimentare.

In caso di società, associazione ed organismi collettivi, i requisiti devono essere in possesso dal legale rappresentante, da altra persona proposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 03.06.1998 n. 252.

Art. 6

Autorizzazione punto di vendita esclusivo

Per svolgere l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica risulta necessario ottenere dal Comune la relativa autorizzazione amministrativa che verrà rilasciata nel rispetto del presente Piano di Localizzazione e dei relativi criteri tecnici in esso contenuti.

Le autorizzazioni possono essere rilasciate anche con validità temporanea o stagionale.

L'autorizzazione verrà rilasciata a seguito di bando da parte del Comune, e di formazione di una graduatoria stilata sulla base dei titoli preferenziali previsti dall'art. 7 del presente Piano di localizzazione, e previa acquisizione dei pareri tecnici dai competenti uffici.

Chiunque intende esercitare nell'ambito territoriali comunale l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in forma esclusiva, oppure trasferirla, deve quindi ottenere apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione amministrativa per la vendita della stampa quotidiana e periodica dei punti vendita esclusivi comprende la possibilità per i suddetti punti di destinare una parte della superficie di vendita risultante dall'autorizzazione in misura non superiore al 30% alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali ossia i pastigliaggi, ed i prodotti del settore non alimentare. Se la superficie di vendita destinata a tale commercializzazione è superiore al 30% deve essere presentata anche la Segnalazione Certificata Inizio Attività Economica (SCIA) prevista dalla normativa commerciale.

La domanda di autorizzazione, nel competente bollo, deve contenere i requisiti essenziali:

- Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, numero di telefono ed indirizzo e-mail del richiedente;
- Eventuale denominazione della ditta che intende esercitare l'attività con i relativi dati anagrafici e fiscali;
- Precisa ubicazione del locale o dei locali dove verrà esercitata l'attività;
- In caso di utilizzo di area pubblica, il titolo che legittima l'uso della stessa;

- Autocertificazione dell'interessato di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività prescritti dalla normativa di disciplina vigente per l'esercizio del commercio al dettaglio per il settore non alimentare;
- Dichiarazione di possesso di ulteriori requisiti che costituiranno titolo di punteggio per l'elaborazione della graduatoria in caso di presentazione di più richieste nei tempi previsti dal bando comunale e previsti dal successivo art. 7;
- Autocertificazione relativa al rispetto del Piano Comunale di Localizzazione vigente;
- Dichiarazione di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizia e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- Il numero degli addetti.

Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

1. planimetria dei locali in scale 1:100 dove si intende esercitare l'attività;
2. dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici installati.

Art. 7

Titoli preferenziali e relativi punteggi

Per il rilascio delle nuove autorizzazioni, costituisce titolo preferenziale, con assegnazione dei relativi punteggi:

- l'aver la disponibilità immediata dei locali in cui si intende esercitare l'attività (10 punti);
- l'aver esercitato l'attività di vendita di quotidiani e periodici in qualità di gestore di una edicola per almeno 3 anni (2 punti per i primi tre anni di gestione ed un punto per ogni anno successivo fino ad un massimo di 15 punti. Per frazioni di anno si assegna mezzo punto per l'attività svolta per un periodo inferiore a 6 mesi, 1 punto per un periodo superiore a 6 mesi);
- l'aver esercitato l'attività quale dipendente, coadiutore ed associato del titolare di autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici per almeno 1 anno (1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 10 punti. Per frazioni di anno si assegna mezzo punto per l'attività svolta per un periodo inferiore a 6 mesi, 1 punto per un periodo superiore a 6 mesi);
- l'aver esercitato l'attività di vendita di quotidiani e periodici a carattere stagionale (verranno sommati i mesi, 1 punto per ogni anno, fino ad un massimo di 5 punti);
- i giovani sotto i 35 anni di età (6 punti per chi è nella fascia 18/21, 4 punti per la fascia 22/25, 2 punti per la fascia 26/29 ed 1 punto per la fascia 30/35);
- i disoccupati da almeno 1 anno (2 punti per ogni anno di disoccupazione fino ad un massimo di 10 punti). Sono parificati ai disoccupati i lavoratori in mobilità da almeno un anno;
- l'aver figli a carico (5 punti per un solo figlio, 10 punti per 2 o più figli, 15 punti se uno dei figli è diversamente abile.
- l'aver una superficie maggiore per la vendita di giornali e periodici; punti n. 5;

Art. 8

Autorizzazione di un punto di vendita non esclusivo

Rilevato che le disposizioni legislative e regolamentari vigenti stabiliscono che i Comuni hanno la facoltà di definire i criteri di localizzazione dei punti di vendita non esclusivi e sempre facoltativamente prevederne i limiti quantitativi, attualmente si ritiene opportuno non prevedere contingenti numerici considerato che gli stessi possono solamente essere autorizzati se ricorrono e casi previsti dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 170/2001.

L'apertura di un punto di vendita non esclusivo di giornali e riviste è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.

La domanda di autorizzazione, in bollo, deve contenere i requisiti essenziali previsti dal precedente articolo 6.

Il trasferimento dei punti di vendita non esclusivi deve essere compatibile con le norme del presente Piano ed è soggetto ad autorizzazione comunale; l'attività di vendita non esclusiva autorizzata non potrà trasferirsi separatamente dalla congiunta attività di cui art. 4 del presente Piano; la cessazione o la revoca dell'attività principale di cui all'art. 4 del presente Piano comporteranno la restituzione o la revoca dell'autorizzazione per il punto di vendita non esclusivo.

Art. 9 Autorizzazione stagionale

Le autorizzazioni di cui agli articoli 6 e 8 del presente Regolamento possono essere rilasciate anche con carattere stagionale.

Il periodo temporale dell'esercizio della rivendita stagionale dovrà essere indicato nell'autorizzazione, e dovrà corrispondere a quello in cui il maggiore flusso dell'utenza determina un rialzo sensibile della domanda di generi editoriali.

Art. 10 Concessione suolo pubblico

L'autorizzazione per la rivendita esclusiva di giornali può essere rilasciata anche per chioschi situati nel suolo pubblico.

L'interessato deve presentare, in fase di apertura del bando, domanda unica allo Sportello Unico per le Attività Produttive, richiedendo non solo il rilascio dell'autorizzazione per la vendita di giornali e riviste, ma anche i titoli autorizzativi di tipo edilizio urbanistico.

Dovrà precisare le dimensioni del suolo pubblico che intende utilizzare e la sua ubicazione, correlare la richiesta con una planimetria del chiosco di cui chiede l'installazione.

Art. 11 Distributori automatici

La vendita di quotidiani e periodici a mezzo di distributori automatici è autorizzata solo in connessione con altra attività di vendita esclusiva regolarmente autorizzata.

Art. 12 Vendita senza autorizzazione

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, connesse con l'attività sociale;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante effettuata da editori (limitatamente alle proprie pubblicazioni), distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi, pensioni ed altre strutture ricettive quando la vendita è effettuata limitatamente alla loro clientela;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche (es. ospedali) o private (es. case di

cura o di riposo, padiglioni fieristici) rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Per vendita di cui al punto a) si intende anche quella effettuata all'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante.

Per la vendita di pubblicazioni della stampa estera che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 1) è necessario il possesso dell'autorizzazione di cui al presente Piano.

Art. 13 Esposizione dell'autorizzazione

Ogni titolare di esercizio è tenuto ad esporre in modo ben visibile l'autorizzazione o copia della comunicazione.

I titolari di chioschi dovranno tenere esposta anche copia dell'atto convenzionale.

I venditori porta a porta devono avere un cartellino di identificazione come disposto dalla vigente normativa per il commercio in tale forma esercitato.

I venditori ambulanti o strilloni dovranno essere in grado di dimostrare tale diritto alla vendita mediante una dichiarazione del titolare dell'esercizio esclusivo per il quale è data la prestazione. Detta disposizione si applica anche per le vendite ambulanti di cui ai punti b) ed e) dell'art. 12 del presente Piano.

A richiesta i predetti atti dovranno, essere messi a disposizione degli organi preposti al controllo.

Art. 14 Esercizio della vendita

L'esercizio della vendita di quotidiani e periodici, anche in forma esclusiva, è soggetto alla disciplina generale prevista dalla vigente normativa statale o regionale per l'esercizio del commercio su aree private e pubbliche, ed in particolare alle seguenti modalità:

- a) il prezzo di vendita stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
- b) i punti di vendita esclusivi e non esclusivi devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- c) giornali e riviste e altro materiale pornografico non possono essere resi visibili né all'esterno né all'interno dei locali di vendita.

Nel caso di chiusura temporanea o ricorrente dell'esercizio esclusivo, il titolare deve darne preventiva comunicazione al Comune e può affidare la vendita dei quotidiani e periodici al titolare di altra autorizzazione o ad altro soggetto in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 5. Se non adempie a tale obbligo le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

Nella vendita dei quotidiani e periodici i punti di vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate; quelli non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelti per la vendita.

Art. 15 Subingresso nell'attività

E' soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa alle rivendite esclusive o non esclusive.

Il subentrante per causa di morte può svolgere l'attività del dante causa se in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di disciplina vigente per l'esercizio del commercio al dettaglio per il settore non alimentare.

Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti, che abbia trasmesso la prescritta comunicazione di subingresso, ha facoltà di iniziare immediatamente l'esercizio dell'attività.

Non costituisce subingresso la comunicazione con la quale il titolare di un esercizio organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio, notifica al Comune di aver affidato uno o più reparti in gestione a terzi in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di disciplina vigente per l'esercizio del commercio al dettaglio per il settore non alimentare.

E' in ogni caso vietato in caso di punti di vendita non esclusivi, la cessione separata dell'attività di rivendita di giornali e riviste come pure il proseguimento dell'attività di rivendita di giornali e riviste in caso di cessazione dell'attività primaria.

Art. 16

Trasferimento e/o ampliamento di rivendite esclusive e non già autorizzate

Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo di giornali e riviste compatibile con le disposizioni del presente Piano di Localizzazione è soggetto a sola comunicazione qualora il trasferimento avvenga nella stessa zona (così come individuata dal presente Piano).

Il trasferimento potrà essere effettuato, trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Amministrazione Comunale.

Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo di giornali e riviste in altra zona, è soggetto ad autorizzazione e potrà avvenire compatibilmente con le disposizioni del presente Piano di Localizzazione, ovvero solo se nella zona richiesta per il trasferimento, è disponibile una autorizzazione.

Il trasferimento dei punti di vendita non esclusivi è soggetto a sola comunicazione.

Il trasferimento dovrà essere effettuato trascorsi i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità.

In ogni caso, a seguito di trasferimento, l'ufficio competente dovrà procedere ad annotare sull'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste già in possesso dell'interessato la nuova ubicazione della rivendita.

L'ampliamento di un punto di vendita esclusivo o non esclusivo di quotidiani e periodici deve essere compatibile con le dimensioni e i rapporti di superficie indicati nella definizione di esercizi esclusivi di cui all'art. 4 del presente piano di localizzazione.

L'ampliamento di una rivendita esclusiva è soggetto a semplice comunicazione, e potrà essere effettuata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'interessato.

Art. 17

Cessazione

La cessazione dell'attività di vendita esclusiva di quotidiani e periodici deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

In caso di esercizi di vendita non esclusiva la cessazione dell'attività commerciale comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici.

Art. 18

Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui agli art. 6 e 8 del presente Piano Comunale è revocata qualora il titolare:

1. non inizi l'attività di vendita dei giornali e/o riviste entro 6 mesi dalla data di rilascio, salvo proroga di pari periodo in caso di comprovata necessità;
2. sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
3. non risulti più provvisto dei requisiti prescritti dalla normativa di disciplina vigente per l'esercizio del commercio al dettaglio per il settore non alimentare

In caso di svolgimento abusivo dell'attività viene ordinata la chiusura immediata dall'esercizio di vendita.

Art. 19 Orari di vendita

La distribuzione dei quotidiani e periodici deve essere garantita in armonia con gli accordi nazionali sulla vendita di giornali.

Agli esercizi autorizzati alla vendita di altri prodotti, per detta attività distributiva, si applicano le disposizioni sugli orari di vendita previsti per le attività commerciali.

Art. 20 Pianificazione - Criteri di elaborazione

L'elaborazione segue gli indirizzi regionali perseguendo i medesimi obiettivi di pianificazione e utilizzando i seguenti criteri di elaborazione:

- suddivisione del territorio Comunale in base al numero di punti di vendita esclusivi;
- valutazione delle caratteristiche urbanistiche e sociali del territorio;
- valutazione delle comunicazioni in relazione alle infrastrutture esistenti;
- analisi della domanda e valutazione delle vendite del biennio precedente;
- rapporto ottimale tra popolazione e nuclei familiari residenti e punti di vendita;
- previsione di Piano al fine di corrispondere il migliore servizio al consumatore.

Art. 21 Suddivisione del territorio Comunale

Il territorio Comunale si colloca in posizione orografica pianeggiante, compreso tra i 110 e i 127 metri sul livello del mare, a 22 chilometri a sud del Capoluogo di Provincia e confina con i Comuni di Morengo, Caravaggio, Fornovo San Giovanni, Romano di Lombardia e Pagazzano.

La principale arteria di comunicazione è la Strada Provinciale " ex- S.S 591 Cremasca" che attraversa tutto il territorio.

Ai fini dell'analisi e della pianificazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, si ritiene di suddividere la ripartizione del territorio in due zone così suddivise:

ZONA 1 TERRITORIO SUD COMUNALE: a Sud della Via Umberto Primo, Via Marconi sino ad intersezione con via Piave e via Piave

ZONA 2 TERRITORIO NORD COMUNALE: a Nord della Via Umberto Primo e via Piave

comunque meglio individuate nella planimetria allegata al presente Piano, sub " A".

Art. 22

Rilevazione delle infrastrutture di comunicazione esistenti

Il passaggio della Strada Provinciale " ex- S.S. 591 Cremasca " di collegamento con la provincia di Bergamo e Cremona comporta un notevole traffico veicolare; il territorio comunale è attraversato continuamente da utenti di passaggio.

Inoltre è in fase di costruzione la nuova autostrada "BRE.BE.MI" che prevede un casello d'entrata/uscita nel territorio comunale di Bariano.

I collegamenti con il Capoluogo di Provincia sono assicurati dal servizio pubblico di BUS che garantisce anche i collegamenti con la stazione ferroviaria di Bergamo e l'aeroporto di Orio al Serio. Inoltre la stazione ferroviaria di Bariano è in grado di collegare l'abitato alle città di Milano e Brescia.

Pertanto il traffico veicolare è da ritenersi in continuo aumento.

Art. 23

Caratteristiche urbanistiche e sociali del territorio

Il nucleo abitato si presenta con una buona continuità insediativa ed è caratterizzato dalla presenza di:

- insediamenti scolastici;
- strutture religiose di preghiera;
- oratorio con annessi spazi ricreativi;
- strutture sportive;
- banche;
- farmacia;
- ufficio postale;
- uffici comunali;
- biblioteca;
- parchi comunali;
- mercato cittadino;
- negozi di vicinato e medie strutture di vendita;
- attività produttive sviluppate principalmente lungo la via Vecchia Fornace e ed in posizione sud -del territorio, Via Marconi e laterali.

Art. 24


Aspetto demografico

Si prendono a riferimento gli ultimi dieci anni che sono quelli maggiormente interessati dal fenomeno migratorio; la popolazione si è stabilizzata ad una crescita di pochi abitanti all'anno:


<i>Anno di riferimento</i>	<i>Numeri abitanti</i>	<i>Numero Nuclei Familiari</i>
2001	4008	1462
2002	4047	1480
2003	4088	1520

2004	4144	1561
2005	4171	1587
2006	4225	1620
2007	4258	1655
2008	4321	1670
2009	4396	1681
2010	4431	1689

Abitanti



Famiglie



Art. 25
Localizzazione di punti di vendita ed abitudini d'acquisto

Situazione esistente dei punti di vendita esclusivi :

Ubicazione	Tipo	Sede	Forma attività
ZONA 1	Nessun punto di vendita esclusivo e non		
ZONA 2	Esclusivo	Via Locatelli n. 3	Abbinata a negozio di vicinato e rilasciata prima del D.Lgs. 114/1998
	Esclusivo	Via Locatelli n. 60	Abbinata a pubblico esercizio e rilasciata prima del D.Lgs. 114/1998

Nella ZONA 1 del paese non sono presenti punti di vendita esclusivi e non, e gli unici due esistenti sono comparati agli esclusivi in quanto autorizzazioni rilasciate prima del D.Lgs. 114/1998.

Art. 26
Ipotesi di Piano

Gli indirizzi regionali prevedono che il comune di Bariano possa incrementare fino al 15% i punti di vendita esclusivi se in base ai seguenti parametri è raggiunto un punteggio minimo pari a punti 1,50:

- da	0	a	1.000	residenti per punto vendita	punti	0,2
- da	1.001	a	2.000	residenti per punto vendita	punti	0,5
- da	2.001	a	3.000	residenti per punto vendita	punti	0,75
- oltre	3.000			residenti per punto vendita	punti	1
- da	0	a	700	numero famiglie per punto vendita	punti	0,25
- da	701	a	800	numero famiglie per punto vendita	punti	0,50
- da	801	a	900	numero famiglie per punto vendita	punti	0,75
- oltre	900			numero famiglie per punto vendita	punti	1

Nella valutazione del suddetto rapporto concorrono tutti gli esercizi che vendono quotidiani e periodici in forma esclusiva e non esclusiva .

L'applicazione dei predetti parametri in relazione agli abitanti e nuclei familiari residenti alla data di elaborazione del presente Piano di Localizzazione, rapportati al numero delle rivendite di giornali presenti sul territorio, presenta il seguente punteggio:

Abitanti / Punti vendita	Abitanti	Punti	Nuclei familiari	Punti	Totale
Bariano	4431	0,75	1689	0,75	1,5

I dati emersi nel precedente quadro, ed in considerazione dei parametri previsti dagli indirizzi regionali, potrebbero essere incrementati di n. 1 unità o comunque un incremento fino al 5% dei punti di vendita esclusivi in presenza di particolari fenomeni di mobilità interessanti il territorio o parte di esso ovvero qualora il volume delle vendite annuo nel comune, nell'ultimo biennio, abbia registrato un incremento superiore al 2% per i quotidiani ed al 4% per i periodici. Occorre riscontrare che l'apertura della nuovo tratto autostradale " BREBEMI" genererà probabilmente una richiesta di servizio extracomunale decisamente elevata

Art. 27

Pianificazione di localizzazione nuove rivendite

Considerando i punti determinati all'articolo precedente si rileva che l'incremento del 15% delle unità esclusive attive sul territorio presenta un valore positivo di 0,30 al quale si aggiunge l'ulteriore incremento di n. 1 unità o comunque un incremento fino del 5% per particolari fenomeni di viabilità che interessano il territorio comunale. Pertanto si ritiene di aumentare il numero delle rivendite in considerazione della possibilità di insediare una rivendita esclusiva nella zona 1.

La pianificazione presenta i seguenti contingenti:

Area di sviluppo	Attuale esclusive	Incremento esclusive	Totale Rivendite
Zona 1	0	1	1
Zona 2	2	0	2

L'attivazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici è limitata al contingente numerico totale, previsto dal presente articolo.

Art. 28

Sanzioni

Ne caso in cui l'esercizio di rivendita non esclusiva o il trasferimento della sede di rivendita non esclusiva avvenga senza il possesso della prescritta autorizzazione, si applicano integralmente le sanzioni previste per la violazioni alla disciplina vigente per l'esercizio del commercio.

Art. 29
Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Piano di Localizzazione, si rinvia alle vigenti disposizioni normative statali e regionali che regolano la materia, nonché alle altre disposizioni comunali contenute in altri regolamenti che non contrastino con le presenti norme e principi.

Le disposizioni di cui al presente Piano Comunale di Localizzazione degli esercizi di vendita di quotidiani e periodici, sia esclusivi che non esclusivi, hanno valore per la durata di due anni a far data dall'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale; è tuttavia possibile procedere ad una revisione anticipata a seguito di importanti variazioni delle condizioni sociali, economiche e demografiche del territorio Comunale.

Art. 30
Informazione

Dell'approvazione del presente Piano e di ogni ulteriore aggiornamento è data comunicazione alle associazioni degli editori e dei distributori ed alle organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale.

Non costituisce adeguamento del presente Piano ogni modifica introdotta al fine di adeguare il medesimo alle normative sopravvenute, nazionali e regionali, nonché agli atti di indirizzo regionali emanati successivamente alla data di approvazione.

In esecuzione dei vigenti indirizzi regionali, devono essere comunicate alla Regione, entro il termine di 30 giorni dalla loro adozione, gli atti di sub-ingresso, cessazione, decadenza, rilascio di autorizzazione, e ogni altro atto comportante variazioni nella consistenza della rete delle rivendite di quotidiani e periodici o nella loro titolarità.